



# Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/20.135.1/2019/DG ABAP – Serv V

34.43.01/10.104.1/2021/SSPNRR

*Al*

Ministero dell' Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
c la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
*VA@pec.mite.gov.it*

*E.p.c.*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
*udcm@pec.cultura.gov.it*

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della DG ABAP

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del Molise  
*sabap-mol@pec.cultura.gov.it*

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio  
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
*sabap-fg@pec.cultura.gov.it*

Regione Molise  
IV Dipartimento Governo del Territorio,  
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica  
*regionemolise@cert.regione.molise.it*

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e VINCA  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

*Oggetto:* [ID\_VIP 6233] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori,  
da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 48 MW e dalle relative opere infrastrutturali e  
di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Rotello (CB)  
Montorio nei Frentani (CB) e Montelongo (FG).

Procedura: VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ai  
sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: Blue Stone Renewable VII S.r.l.

**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
*ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*  
*ss-pnrr@cultura.gov.it*

22/12/2022

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 173 del 11 novembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**CONSIDERATO** che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

-----  
**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 80130 del 21/07/2021, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito, con prot 76735/MATTM del 14/07/2021, la nota del 07/07/2021 con cui la Società Blue Stone Renewable VII S.r.l., ha presentato, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006, per



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, con contestuale richiesta di acquisizione dei titoli ambientali di Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art 146 del D.Lgs n. 42/2004, Autorizzazione di cui all'art 21 del D.Lgs n. 42/2004, Autorizzazione riguardante il Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto del 30/12/1923 e del DPR n. 616 del 24/07/1977, e la Compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, con la nota sopra indicata prot. 80130 del 21/07/2021, ha provveduto a comunicare la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7939> della documentazione di progetto, richiedendo alle amministrazioni competenti la verifica di adeguatezza e completezza della documentazione presentata dalla Società Proponente, ex comma 5 dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, Servizio V, con nota prot. 26016 del 29/07/2021, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni sull'eventuale carenza della documentazione pervenuta, come indicato al comma 5, art. 27 del D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con nota prot. 8941 del 16/08/2021, acquisita al prot. 28042-A del 18/08/2021 della DG-ABAP SERV V, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE, ha inviato una richiesta di integrazioni in merito all'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal Proponente al fine del rilascio dei citati titoli ambientali e all'espressione del proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 27912 del 16/08/2021, nella quale sono state richieste integrazioni alla documentazione progettuale trasmessa, sottolineando tra l'altro che *"(...) la citata Relazione Archeologica preventiva è stata redatta esclusivamente su base bibliografica e di archivio, e non sulla base degli esiti delle indagini geologiche, delle ricognizioni (...) come invece previsto dall'art.25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016"*;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio per le vie brevi, il quale, per l'intervento in oggetto, in riferimento agli aspetti di tutela della Parte II del Codice, ha confermato la richiesta di integrazioni sopra indicata della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, presa visione delle note endoprocedimentali sopra citate della Soprintendenza competente della Regione Molise, del Serv. II della DGABAP, sentito il Serv. III e sentita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, relativamente alla richiesta di integrazioni della documentazione progettuale trasmessa, ha inviato al MiTE e alla Soc. Proponente, con prot. 29252 del 01.09.2021, la richiesta di integrazioni di questa Amministrazione, ex art.27, c. 5 del D.Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che il Proponente Soc. Blue Stone Renewable VII S.r.l., con PEC dell'01.10.2021, acquisita dalla DG-ABAP-Serv V con prot. 32862-A del 04.10.2021, ha riscontrato, con l'invio di nuova documentazione progettuale, la richiesta di integrazioni, pervenutagli dal MiC;

**VISTO** che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 115956 del 26.10.2021, ha inoltrato alla Società Proponente le richieste di documentazione integrativa del MiC;



**CONSIDERATO** che la DG ABAP - Serv. V, con nota prot. 39944-P del 26.11.2021 ha comunicato alle Soprintendenze competenti e ai Servizi II e III della DG ABAP l'invio da parte della Società proponente con nota dell'01.10.2021 della documentazione integrativa richiesta, ex art.27, c. 5 del D.Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, ricevuta la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente, ha comunicato anche alla DG ABAP la procedibilità dell'istanza di VIA, con nota prot. 31111 del 11.03.2022, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale nel proprio sito web, comunicazione acquisita agli atti della DG ABAP con prot. 9527A del 11.03.2022;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale ABAP, con nota prot. 9758-P del 14.03.2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza in merito al progetto in oggetto comprensivo di tutte le integrazioni pervenute;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con nota prot. 5594 del 05.05.2022, acquisita al prot. 16743 del 05/05/2022 della DG-ABAP-Serv. V, valutata la documentazione relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di tutte le integrazioni pervenute e pubblicate nel portale istituzionale del MiTE, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto proposto;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota endoprocedimentale, prot. 5061 del 09.05.2022, acquisita al prot. 17394 del 10/05/2022 della DG-ABAP-Serv. V, valutata la documentazione pervenuta comprensiva delle integrazioni e preso atto della nota della Soprintendenza ABAP del Molise, che rilevava significativi impatti al patrimonio culturale molisano, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto proposto, ritenendo a causa della distanza e del profilo orografico di non ravvisare particolari motivi ostativi al progetto per il territorio di propria competenza, ma indicando alcune prescrizioni;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale prot. 18461 del 17.05.2022, il quale sulla base delle valutazioni già rese nel precedente contributo espresso e sulla base della valutazione delle integrazioni, ribadisce gli aspetti evidenziati in sede di verifica di adeguatezza e completezza documentale con la nota prot. n. 27912 del 16.08.2021, ed evidenzia che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP del Molise *"(...) le integrazioni prodotte dalla Società proponente non possano ritenersi esaustive (...), in merito alla verifica sul patrimonio archeologico, "(...) impedendo una corretta e compiuta verifica del potenziale archeologico delle aree di progetto e del rischio archeologico connesso alle opere previste". Inoltre, rilevando numerosi impatti negativi rappresentati dal progetto, "(...) ritiene, che il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, reso unicamente sulla base delle interferenze visive tra gli aerogeneratori in progetto e i beni paesaggistici presenti nelle "aree contermini" ricadenti nel territorio di competenza, debba essere ritenuto assorbito dal suddetto parere negativo della Soprintendenza ABAP del Molise in conseguenza dell'impatto dell'impianto in parola sul patrimonio culturale e paesaggistico del territorio direttamente interferito dalle opere previste (...)"*;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVA) – VIA e VAS del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 4014 del 17.06.2022, acquisita al prot. 23052 del 17.06.2022 del DG-ABAP SERV V, ha richiesto integrazioni alla Società proponente;

**CONSIDERATO** che il Proponente, con PEC del 04.08.2022 ha riscontrato la richiesta della CTVA del MiTE, pervenutagli con nota prot. 4014 del 17.06.2022, trasmettendo documentazione integrativa;



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 111467 del 14.09.2022, acquisita al prot. 3437 del 15/09/2022 del MIC SS- PNRR, ha indetto la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, co. 8 del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto in argomento;

**CONSIDERTATO** l'invio della documentazione integrativa da parte del Proponente e la relativa pubblicazione, questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 4063 del 04.10.2022, ha chiesto alla SABAP del Molise, alla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza in merito al progetto, tenendo conto di tutta la documentazione pubblicata compresa quella integrativa;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con nota prot. n.12095 del 19.10.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 4745 del 20/10/2022, valutata la documentazione relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di tutte le integrazioni pervenute e pubblicate nel portale istituzionale del MiTE, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto proposto confermando il parere endoprocedimentale prot. 5594 del 05.05.2022, fornendo ulteriori valutazioni;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota endoprocedimentale, prot. 11455 del 19.10.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 4744 del 20.10.2022, valutata la documentazione progettuale compresa quella integrativa, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto proposto confermando il parere endoprocedimentale prot. 5061 del 09.05.2022;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. 4762 del 20.10.2022 (MIC\_SS-PNRR\_UO2), la quale conferma quanto già comunicato con il contributo istruttorio prot. 18461 del 17.05.2022 della DG-ABAP - Serv. V;

**CONSIDERATO** che quanto comunicato dal Servizio III – *Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale prot. 4821 del 21.10.2022 (MIC\_SS-PNRR\_UO3), il quale non rileva specifici aspetti di propria competenza pur sottolineando le forti criticità del progetto in argomento con riferimento agli aspetti paesaggistici e archeologici;

Pertanto, a conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Blue Stone Renewables VII S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MiTE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto - e in gran parte fatti propri da questa Soprintendenza Speciale - dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza ABAP del Molise e della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:**

## **OSSERVAZIONI PRELIMINARI**

Il presente parere tecnico istruttorio è redatto in conformità alle Circolari DG PBAAC n.5/2010 e n.11/2022 e in ottemperanza alle disposizioni delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219, anche in riferimento agli impatti cumulativi.



Al fine della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida Nazionali del D.M. sopra richiamato, *Allegato IV, paragrafo 3.1, lettera b*, e secondo quanto previsto dal *punto 14.9* del medesimo, per lo studio dell'impatto paesaggistico dell'impianto, l'Area Vasta di Indagine (AVI) tiene conto di un ambito distanziale (aree contermini) calcolato in Km 10,00, equivalente a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (200 m – altezza mozzo 115/diametro 170).

La presente istruttoria è redatta inoltre, tenendo conto quanto previsto nei *“Criteri per la localizzazione degli impianti”* contenuti nella Parte IV della DGR n 621 del 04.08.2011 della Regione Molise con oggetto: *“Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”*.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- D.Lgs. N. 42/2004, *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*.
- D.Lgs. n.152/2006, *Norme in materia ambientale*.
- D.Lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*.
- Legge Regionale Molise n. 22 del 7.08.2009, *Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise*.
- Legge Regionale Molise n. 24 del 1.12.1989, *Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali e ai relativi contesti di area vasta (P.T.P.A.A.V.)*.
- Legge Regionale Molise n. 9 del 11.04.1997, *Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi*.
- Legge Regionale Molise n. 23 del 16.12.2014, *Misure urgenti in materia di energie rinnovabili*.
- Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di Qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area coinvolta dal progetto, Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*.

## **LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE SCHEMATICA DELL'INTERVENTO**

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale complessiva pari a 48 MW, costituito da 8 aerogeneratori eolici tripala di diametro pari a 170 m, con potenza nominale pari a 6 MW ciascuno, installati su torre tubolare in acciaio ad una altezza di 115 m, da installare nel territorio comunale di Rotello, Montorio nei Frentani e Montelongo (CB), con relative opere accessorie per la connessione alla rete elettrica nazionale di trasmissione.

In particolare, il progetto prevede:

- n° 8 aerogeneratori (denominati “WTG 1-8”) e le rispettive piazzole di collegamento;
- cavidotti di collegamento (tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta MT e tra la cabina MT e la sottostazione elettrica di trasformazione utente MT-AT);
- una nuova viabilità di progetto e la ristrutturazione di quella esistente;
- una nuova Stazione Elettrica Utente 150/30 Kv;
- collegamento in antenna a 150 Kv con la sezione 150 Kv della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 Kv di Rotello, previo ampliamento della stessa.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss\_pnrr@cultura.gov.it

**Il progettato intervento può essere considerato articolato in 2 gruppi di aerogeneratori, di cui:**

- il primo, costituito da 4 aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG04), è dislocato sulla sinistra idrografica del Torrente Saccione, in località Colle Travaglio-Piano Colombo del Comune di Montorio nei Frentani, ad una quota media slm di 260 m circa, ad una distanza di 4,5 km dal centro urbano di Rotello, a 5,5 km dal centro urbano di Montorio nei Frentani e a 6,5 km dal centro urbano di Montelongo;
- il secondo, costituito anch'esso da 4 aerogeneratori (WTG05, WTG06, WTG07, WTG08), è dislocato nel territorio prossimo alla confluenza del Vallone della Terra con il Torrente Saccione, nelle località Difesa Nuova, Crocella e Macchialonga nel territorio comunale di Rotello ad una quota media slm di 300 m circa, ad una distanza di 2,5 km dal centro urbano di Rotello, a 5 km dai centri urbani di Montorio nei Frentani e di Montelongo.

Gli aerogeneratori di progetto, sono costituiti da torri tubolari in acciaio con altezza massima al mozzo di 115 m e diametro del rotore di 170 m, per un'altezza massima complessiva di 200 m. L'impianto comprende altresì la realizzazione della viabilità di cantiere, che coinvolge strade esistenti da adeguare, piazzole di montaggio e opere di fondazione di ogni aerogeneratore.

Per l'installazione di ciascuno aerogeneratore verranno realizzati plinti in c.a. a pianta circolare di 26 m di diametro con strutture di fondazione e sottofondazione dalle dimensioni notevoli e non chiaramente specificate negli elaborati progettuali.

Per il collegamento degli aerogeneratori alla centrale elettrica TERNA di Rotello, già realizzata, sarà posto in opera un sistema di cavidotti di circa 10 km lungo la rete stradale e tratturale fino alla nuova stazione elettrica di smistamento da realizzare in adiacenza alla detta centrale elettrica TERNA.

L'impianto per la sua posizione geografica coinvolge più territori comunali della regione Molise, come sopra descritto e, vista la dimensione degli aerogeneratori e la loro posizione orografica, sono visibili dalla Regione Puglia, dal territorio della provincia di Foggia; i più vicini al confine regionale sono infatti a circa 8 Km e posti in posizione dominante.

## **REGIME DI TUTELA DEL CONTESTO TERRITORIALE INTERFERITO DALL'IMPIANTO EOLICO**

**Tutti i suddetti territori molisani interessati dal progetto, sono sottoposti a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 mediante Pianificazione Paesistica, PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano", la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989. Inoltre interferiscono anche con aree sottoposte a tutela paesaggistica *ex-lege* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) e lett. g) del D.Lgs. 42/2004, ossia corsi d'acqua e boschi.**

Il territorio circostante il nucleo urbano di Rotello poi, risulta essere sottoposto a tutela paesaggistica mediante specifico DM 18.04.1985 e il territorio circostante il nucleo urbano di Montorio dei Frentani mediante DM 18.04.1985.

In particolare, come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1, l'area in questione, in cui ricadono tutti gli aerogeneratori, è classificata come Pa, ossia caratterizzata da aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio, in parte come P1 Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo elevato. Tutti gli aerogeneratori, inoltre, ricadono nelle zone classificate come "agricole E" dai vigenti strumenti urbanistici dei comuni di Rotello e Montorio nei Frentani.

**L'area dell'impianto, inoltre, è interessata dalla presenza del tratturo S. Andrea – Biferno soggetto a tutela archeologica ai sensi del D. Lgs 42/2004 in quanto dichiarato di interesse culturale con D.M. 15/06/1976:**



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it





## INDIVIDUAZIONE DEL BACINO VISIVO E DELLE AREE CONTERMINI

In riferimento alle Linee guida regionali del Molise, di cui alla DGR 621/2011 e in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida Nazionali del DM del 10/09/2010 sopra richiamato, Allegato IV, paragrafo 3.1 lettera b e secondo quanto previsto dal punto 14.9 del medesimo, per lo studio dell'impatto paesaggistico dell'impianto si è provveduto ad individuare l'area contermini dell'impianto eolico di progetto, come un areale di contorno agli aerogeneratori con un raggio pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore stesso, quindi pari a 10 Km, entro cui valutare l'interferenza del progettato impianto eolico con i beni appartenenti al patrimonio culturale.

In considerazione di tale buffer areale l'impianto in esame risulta essere contermini ai territori di Rotello sottoposti a tutela con D.M. 18.04.1985, a quelli dei territori di Montorio nei Frentani sottoposti a tutela con DM. 18/04/1985, nonché alle aree sottoposte a tutela *ex lege* ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, oltre che alla rete tratturale, tutelata da specifica normativa regionale.

L'area oggetto di intervento, infatti, è attraversata dalla rete tratturale, costituita in questa zona, dal tratturo *S. Andrea - Biferno* sottoposto a tutela archeologica con D.M. 15/06/1976.

**In particolare, l'aerogeneratore WTG05 dista 300 m dal tratturo, l'aerogeneratore WTG06 dista 140 m dal tratturo, l'aerogeneratore WTG04 dista 360 m dal tratturo, ossia all'interno del buffer areale della profondità di 500 m dalle aree archeologiche (rete tratturale nel caso in esame), quale area di rispetto prevista dalle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 621/2011.**

**Anche da questa prima disamina risulta che i 3 predetti aerogeneratori sono incompatibili con la normativa regionale.**

Detto tratturo è ancora perfettamente leggibile e percepibile nel contesto paesaggistico, anche se alcuni tratti sono percorsi da strade comunali e provinciali.

## DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Dall'analisi degli elaborati presentati si evince che l'ambito territoriale paesaggistico interessato all'impianto eolico risulta molto esteso (a titolo di esempio, la distanza tra gli aerogeneratori WTG03 e WTG08 è di oltre 3 km), coinvolgendo una parte rilevante del territorio comunale di Rotello e di Montorio nei Frentani.

Le valenze paesaggistiche di questi luoghi sono segnate, oltre che dalla particolare conduzione agricola dei fondi, soprattutto dalla morfologia dei territori, caratterizzata da una serie di valloni, tra cui il *Vallone della Terra* e il *Torrente Saccione*, con tutti i loro piccoli fossi di scolo laterali, che identificano un particolare territorio costituito da basse colline e pianori che si sviluppano longitudinalmente ai corsi d'acqua. In questo contesto di paesaggio si rinvengono diversi piccoli sbarramenti lungo i fossi di scolo a formare caratteristici laghetti necessari per l'irrigazione dei fondi agricoli.

Tali corsi d'acqua, inoltre, sono caratterizzati dalla tipica vegetazione ripariale lungo le relative sponde, tale da conferirgli quell'aspetto di naturalità ben percepibile da diversi punti di osservazione, quali le strade di penetrazione costituite principalmente dalla SP 40 (Adriatica) a scorrimento veloce, oltre che le diverse strade provinciali e comunali che dalla SP40 si diramano verso le posizioni di altura dei centri urbani contermini e interessati dal progetto d'impianto.

La viabilità sopradescritta costituisce una rete di tratti e punti di visuale, anche panoramici, da cui cogliere tutti gli aspetti caratteristici del paesaggio molisano tutelato, dalla conduzione agraria dei fondi, alle caratteristiche aziende agricole, alcune ancora connotate da antiche masserie, con i loro piccoli oliveti circostanti che le separano dal resto della campagna aperta.

I centri urbani, invece, si trovano in posizione di altura, ad una quota notevolmente superiore, anche di 300 m come nel caso del centro urbano di Montorio nei Frentani, rispetto alla quota altimetrica dell'area prevista per l'installazione degli aerogeneratori.

Diversi sono i punti di osservazioni panoramici legati alla viabilità, così come si rileva dalla Carta CP dei Caratteri percettivi del PTPAAV n.2, come pure dalle strade urbane che circoscrivono i centri urbani di



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

A

22/12/2022

Montorio nei Frentani e Montelongo, in considerazione della loro dislocazione in altura, si aprono diversi coni visuali con ampie vedute che arrivano fino al mare.

La struttura insediativa del territorio interessato dall'insieme delle opere previste per il progetto è costituita prevalentemente da case isolate e sparse, alcune di esse testimonianza di un passato lontano, altre di più recente costruzione e comunque tutte correlate allo sfruttamento agricolo di un suolo decisamente fertile.

Si rinvengono ancora le tipiche case della riforma agraria degli anni '50, che si ritrovano in tutto il basso Molise fino a Campomarino, molte delle quali ristrutturate e ancora in uso. Oliveti, vigneti e frutteti non molto estesi, colorano le piccole tessere inframezzate alle estese coltivazioni di cereali che connotano il paesaggio agrario. L'uso agrario del territorio, costituito in prevalenza da coltivazioni di cereali, mais e girasole, connota tutto il mosaico paesaggistico. Anche il piano paesistico PTPAAV n.2, nella tavola delle trasformabilità P1, classifica per gran parte quest'ambito come Pa, caratterizzato da **aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato**, sottolineando l'importanza della valenza agraria del paesaggio.

A confermare la forte vocazione agricola di questi territori vi è la presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone di vini DOC e olio DOP. I territori di Rotello e quelli circostanti, infatti, sono aree di produzione di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica i cui disciplinari di produzione sono stati approvati con DM 04.11.1995 GU 281 01.12.1995, DM 01.06.2011 GU 139 – 17.06.2011, DM 06.06.2011 GU 143 – 22.06.2011 e pubblicati sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP.

Inoltre, per la produzione di olio per la presenza di oliveti, il territorio di Rotello rientra tra i Comuni destinatari del disciplinare di produzione DOP Olio del 2003 pubblicato in G.U. n.193/2003.

### **La particolare vocazione agricola di questi territori, pertanto, confligge con la localizzazione di impianti FER.**

La realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, oltre che a sottrarre territorio fertile alle coltivazioni, genererebbe un conflitto con l'immagine identitaria che il territorio interessato ancora oggi mantiene, in particolare per il contesto di produzione suddetto che invece dovrebbe essere sostenuto e valorizzato in funzione dell'eco sostenibilità dovuta alla produzione cerealicola di qualità, in un contesto di paesaggio il più possibile integro e tutelato.

La realizzazione delle previste 8 installazioni eoliche, costituite da torri alte 200 metri comprensive della rete di connessioni e impianti di rete, in un contesto già segnato dalla presenza di ulteriori impianti eolici, interessando a livello percettivo non solo l'intero comprensorio territoriale sopra descritto, ma anche gran parte di quelli circostanti, determinerebbe la compromissione definitiva del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, trasformando, in maniera traumatica e irreversibile, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni e dalla storia del contesto, con inevitabili gravi conseguenze anche sul piano del vivace sviluppo economico che sta interessando l'area in questione grazie all'incremento delle produzioni certificate di vino e di olio e, più di recente, dello sviluppo della filiera cerealicola.

Lo sviluppo di indirizzo agrario, al contrario, risulta del tutto compatibile con il paesaggio tutelato e ne interpreta in modalità moderna l'antica vocazione, rappresentando già oggi una percentuale non indifferente del PIL regionale.

La valenza storica di questo territorio è rappresentata anche dalla rete tratturale che lo attraversa. Questi valori, oggetto degli atti di tutela a partire dagli anni settanta-ottanta del secolo scorso, vengono ribaditi dai piani territoriali e paesaggistici successivi, tanto ne è apparso elevato il valore.

I detrattori paesaggistici di questa zona, però, sono rappresentati dall'installazione di diversi impianti per energia rinnovabile, in particolare aerogeneratori che alterano sia lo skyline delle basse colline, sia le visuali di sfondo verso il mare.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss\_pnrr@cultura.gov.it

## ANALISI DELLE INTERFERENZE DELL'IMPIANTO EOLICO CON LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SECONDO IL PIANO PAESISTICO (AREA VASTA N 2 - P.T.P.A.A.V.)

In base al layout morfologico presentato e sopra descritto dell'impianto in progetto, i due blocchi di aerogeneratori ricadono in parte nell'area contraddistinta come Pa: **Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato** (per gli aerogeneratori WTG 01-02-03-04-07-08), in parte contraddistinta come P1: **Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato** (per gli aerogeneratori WTG05-06) nella tavola di trasformabilità P1 del piano paesistico.

**I valori paesaggistici di tali aree**, così come si riscontra dalla tavola Carta della Qualità del Territorio "S1" del PTPAAV n.2 delle norme regionali, **riguardano essenzialmente gli aspetti caratterizzanti il paesaggio agrario**, ossia gli *elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali* individuati dal piano paesistico a cui è stato attribuito il valore elevato che *"...è riferito ai suoli suscettibili di impianto di colture specializzate con buon livello di meccanizzazione e irrigazione"*.

**La trasformabilità delle aree Pa, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture "puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)" è subordinata alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'interesse percettivo.**

**Mentre per gli aerogeneratori ricadenti nell'area P1 la trasformabilità delle aree è sottoposta alla Valutazione di Ammissibilità in merito all'interesse produttivo e a quello percettivo.**

Le prescrizioni del Piano Paesistico n. 2, di ordine generale e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 16 delle NTA, che *"(...)i tracciati delle opere tecnologiche a rete dovranno svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale (bassa sensibilità alla trasformazione) ..."*. Inoltre è da sottolineare che il medesimo art. 16 al comma 4 delle NTA impone addirittura che la segnaletica stradale *"... dovrà essere effettuata in modo da non determinare barriere od ostacoli all'apprezzamento visivo della qualità intrinseca del paesaggio ..."*.

**Ad una prima disamina delle suddette note, appare evidente che la realizzazione dell'impianto eolico in esame, per la sua dislocazione ed altezza delle torri, risulta in contrasto con i valori elevati associati al paesaggio agrario e agli aspetti percettivi.**

Infatti, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'installazione di cartelli pubblicitari, a maggior ragione è da ritenere che la presenza degli aerogeneratori di progetto, che per la loro rilevante altezza, sono osservabili sia dalla principale strada di penetrazione SP40 nonché dal resto della rete viaria provinciale e comunale, nonché dai punti di belvedere dei centri urbani circostanti, anche oltre i confini regionali, verso la Puglia, vadano senz'altro ad alterare la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico e dalle normative regionali di settore.

Tale impatto è peraltro ben evidente anche negli elaborati di foto inserimento presentati nel progetto, anche a seguito della documentazione integrativa richiesta, riguardanti il censimento dei ricettori.

La stessa società proponente nella Valutazione di ammissibilità, ai fini di dichiararne la compatibilità con il contesto paesaggistico interferito, si trova costretta ad equiparare l'impianto ad opere di pubblico interesse da realizzarsi in deroga alle norme di piano in quanto "conseguenti a modificazioni intervenute in seguito ad eventi accidentali od eccezionali" (elaborato A\_17\_9, Valutazione di Ammissibilità, p. 8).

Anche quest'aspetto, risulta essere un elemento di criticità del progettato impianto ed un elemento di contraddizione nelle valutazioni fatte dal Proponente, nelle relazioni tecniche illustrative degli impatti del progetto sul contesto territoriale, sia per l'errata o carente applicazione delle norme d'uso dettate dallo stesso piano, sia per "la compatibilità" asserita dai progettisti fra impianto eolico ed ambito territoriale di dislocazione del medesimo.

La zonizzazione del piano paesistico, in quest'ambito di territorio, infatti, mira a salvaguardare l'importanza della valenza agraria del paesaggio proprio perché tali aspetti identitari si sono conservati dai tempi delle



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

A

22/12/2022

quotizzazioni ottocentesche al periodo della riforma agraria del Novecento che ha recuperato e valorizzato gli aspetti del paesaggio agrario di tutto il territorio di Rotello e dei comuni circostanti, fino al mare.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa verticalità, tra l'altro posta in posizione dominante su crinali, **è in grado di determinare in modo negativo una modifica percettiva del paesaggio tutelato.**

Infatti **l'impianto eolico in esame, rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto le torri di 200 m di altezza con la loro rete di connessione a grande scala, non sono raffrontabili a nessun segno antropico che definisce la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico.** L'impatto è tale da riconnotare in modo irreversibile l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente caratterizzato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra l'attività umane e natura dei luoghi in un paesaggio industriale dove i valori storico-culturali passano in secondo piano.

**È pur vero che nell'area sottesa dal progettato impianto ricadono aerogeneratori già installati che in parte hanno già alterato segnatamente la percezione del contesto morfologico, della struttura insediativa e del paesaggio agrario, ma è oltremodo rilevante che la realizzazione di un ulteriore impianto eolico andrebbe definitivamente ad alterare l'assetto percettivo del contesto tutelato, con un effetto dirompente di cumulo.**

È evidente che la presenza di impianti tecnologici, eolici in questo caso, che già costituiscono un'alterazione del paesaggio tutelato, non giustifica l'ulteriore realizzazione di impianti simili, anche in ragione dell'art. 2 della *Convenzione Europea del Paesaggio* che si applica sia ai paesaggi considerati eccezionali che ai paesaggi della vita quotidiana e a quelli degradati.

## DESCRIZIONE DEL CONTESTO ARCHEOLOGICO

**Il territorio in cui insiste il progettato intervento da sempre si è dimostrato estremamente interessante dal punto di vista archeologico,** come indicato dalle innumerevoli testimonianze rinvenute nel corso degli anni sia in maniera casuale che a seguito dei diversi studi compiuti sul territorio. La notevole valenza dell'area dal punto di vista archeologico è sicuramente da mettere in relazione con la sua particolare posizione geografica, a cavallo di un gran numero di importanti vie di comunicazione che l'hanno resa, nel corso dei millenni, un crocevia di grande interesse per la mobilità di uomini e merci.

Il quadro che ne deriva vede le prime tracce insediative già dal Paleolitico, con la maggior parte di esse, seppur modeste, rinvenute in posizione dominante di solito lungo creste e margini di altopiani, e in prossimità di corsi d'acqua.

A partire dall'età del Bronzo si assiste ad un incremento dei dati a disposizione e si nota, soprattutto, una differenziazione degli insediamenti in stabili e meno stabili che permettono di controllare e sfruttare meglio il territorio. Questo sistema insediativo, a carattere sparso ma capillare, vede un uso regolare delle montagne come mezzi di comunicazione e di interscambio tra le comunità.

Nel territorio di Montorio nei Frentani oggetti relativi ad un orizzonte cronologico inquadrabile nella fase del Subappenninico, sono sia frutto di recuperi occasionali (tra cui una spada da fendente) che di analisi sistematica.

Al termine dell'età del bronzo queste zone presentano un territorio costellato di piccoli villaggi e fattorie ma mancano ad oggi elementi che permettono di intravedere una stratificazione sociale complessa.

Con il passaggio all'Età del Ferro il numero degli insediamenti aumenta sensibilmente e si assiste ad una crescita significativa dei singoli siti che mostrano una continuità di frequentazione fino al periodo sannitico. Per quel che concerne questa porzione dell'*area frentana* sono stati individuati una serie di piccoli siti molto vicini tra loro, collocati sia lungo i rilievi montuosi che lungo la vasta piana: nel territorio di Montorio va sottolineato il rinvenimento, a seguito di lavori di ampliamento della SP 78 (Appulo Chietina), di alcune tombe che hanno consentito un'analisi sul rituale della cremazione in *area frentana*: in particolare si tratta del ritrovamento di un *stamnos* in bronzo con *appliques figurate*, che testimoniano la diffusione, in questa zona tra il V ed il IV sec. a.C., della cremazione e del rituale funerario in *stamnoi* di tipo etrusco per i maschi,



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

con esaltazione dall'ideale atletico e del simposio. È possibile notare anche in questa zona come il sistema insediativo sannitico di fattorie, villaggi e centri locali aveva le sue radici nella strutturazione sviluppatasi durante l'Età del Ferro.

L'area vede accrescere la sua importanza già tra la fine del V e l'inizio del IV sec. a.C., con contatti commerciali che coinvolgono non solo le aree finitime, ma tutta la Magna Grecia. Larino inizia ad emergere come centro di spicco di un ampio ed articolato territorio. Appare evidente che per la vicinanza anche i territori di Montorio e Montelongo rientrano all'interno di questo municipio.

Ancora più ricche e diffuse sono le testimonianze archeologiche riguardanti il territorio comunale di Rotello. Infatti, una serie di dati evidenziati da Viarch per altri interventi, non ultimo quella riguardante l'elettrodotto Gissi – Larino – Foggia, nell'area di *Difesa Grande, Perazzo, Piano della Fontana, Piano Palazzo e Masseria Verticchio*, restituiscono numerose zone di spargimento di materiale archeologico databile da epoca neolitica fino al III sec. a.C.

Inoltre, a seguito di una segnalazione, negli anni novanta del secolo scorso, sono state individuate e sottoposte ad intervento di scavo archeologico, da parte di questa Soprintendenza, alcune tombe in località *Piano Palazzo*, nelle vicinanze della *Casa Colombo* e delle *Casa Palazzo*. Le tombe sono databili al periodo arcaico, in un periodo compreso tra la seconda metà del VI secolo ed il V secolo a.C.

Lo stesso contesto territoriale è stato interessato, a partire dal 2008, da un progetto di survey archeologico che ha visto impegnate sul campo l'Università di Amsterdam (UvA) e la Libera Università di Amsterdam (VU).

La ricognizione sistematica del territorio, successivamente confluita nel volume Carta del Rischio Archeologico dell'area del Cratere, ha consentito l'individuazione di alcuni siti posti in prossimità dell'area oggetto di questo intervento. In località *Difesa Grande* l'equipe olandese ha individuato otto siti, tutti a carattere rurale e produttivo, che coprono un ampio arco cronologico che dall'epoca sannitica arriva fino all'età imperiale. Non è da escludersi che, soprattutto in prossimità della SP 78, si sia in presenza di un complesso concatenato molto esteso. In corrispondenza delle località il *Casone, Masseria Granito e Masseria Carbone*, sono state individuate almeno cinque aree di spargimento di materiale archeologico che, anche in questo caso, coprono un arco cronologico che va dall'epoca sannitica all'epoca tardo-antica, con sporadiche attestazioni di ceramiche datate all'Età del Bronzo.

In località *Piano della Fontana* è stato individuato un sito di circa 100 x 100 m, con una grande concentrazione di frammenti fittili, che ha restituito abbondante ceramica a vernice nera, sigillata africana, ceramica acroma e da fuoco, interpretato anch'esso come un insediamento a carattere rurale. In corrispondenza dell'area funeraria indagata dalla Soprintendenza locale, a *Piano Palazzo*, l'equipe olandese ha intercettato, su una superficie di circa 30 ettari, una serie di nuclei con una forte concentrazione di materiale archeologico. Il sito è stato interpretato come una necropoli con possibili frequentazioni ad uso domestico anche per il periodo ellenistico.

Un secondo sito è stato individuato ancora in località *Piano Palazzo*, a 500 m dal *Podere di Sant'Antonio*; la dimensione ridotta dell'area (50 x 50m ca) e il carattere dei materiali ha consentito di individuare la presenza di un sito domestico agrario.

Una villa rustica di grandi dimensioni (4 ettari ca.), databile tra il II-I sec. a.C. ed il I sec. D.C., è stata segnalata, inoltre, tra le *Casa Palazzo* e *Colle della Chiesa*, in località *Piano Palazzo*.

Ulteriori evidenze, sempre in questa zona, riguardano la presenza di materiale tardo imperiale che attesterebbe l'esistenza nel territorio di Rotello di alcune *villae*.

La località denominata *Verticchio*, invece, con il suo toponimo rimanda all'antico feudo di *Porticchio*.

*Porticchio* compare per la prima volta nelle fonti scritte nell'anno 1156, quando i revisori del *Catalogus Baronum* nell'apportare modifiche al registro sulla composizione dei feudi riportano Raul de Devia tra i possessori del feudo, tenuto in demanio e proprietà con Almericus Martellus, unitamente ai feudi di *Ripitellum, Mallianum* e della stessa Rotello.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss pnrr@cultura.gov.it

Ritroviamo ancora la *località Porticchio* nella bolla pontificia di Lucio III dell'anno 1181, col nome di *Porticulo* e in quella dell'anno 1254 col nome di *Porticchio* emanata da papa Innocenzo IV. Le bolle registrano puntualmente i confini, paesi, castelli, luoghi, ville e chiese della diocesi di Larino. Anche il Registro delle arcipreture che il Tria ebbe modo di consultare durante il suo ufficio divino, riporta la località citando *l'Archypresbyter Portichii*. Ancora nel 1198 è il Regesto Gualdense a riportare la *località Porticchio* in una *cartula venditionis* a favore dell'Abbazia di S. Maria del Gualdo, nei pressi dell'odierno comune di S. Bartolomeo in Galdo.

La stessa località è citata nell'anno 1202 in un altro atto di vendita e successivamente donato dall'imperatore Federico II alla Chiesa di S. Matteo di Scurcula.

Nel 1269 Carlo d'Angiò ne dispone la donazione a favore di Falcone di Castelvetere e il suo successore, Carlo II, essendo morto il Falcone senza eredi, lo assegnò nel 1305 alla badia di S. Maria di Mazzocco di San Giovanni in Galdo. Nello stesso anno, re Carlo II, a dimostrazione dell'importanza e vitalità di Porticchio, concesse ai suoi abitanti il privilegio e l'istituzione della fiera di S. Matteo della durata di otto giorni nel mese di settembre. Più tardi il feudo di Porticchio è devoluto dai monaci di Santa Maria ai canonici regolari della Congregazione del Salvatore ed infine al monastero di S. Agnello di Napoli che lo tenne sino al 1530, anno in cui lo concesse in enfiteusi a Geronimo Carafa Baordo, per l'annuo canone di ducati 130.

Negli stessi anni sono le *Rationes Decimarum* a confermare la vitalità economica del centro attraverso la disamina delle tassazioni sulle decime. Nel 1566 il centro di Rotello si compone di 98 fuochi, di cui 70 di origine albanese, diffusi anche nelle contrade contermini e in Porticchio.

Intanto nel 1552 il feudo è nuovamente concesso dai monaci di S. Maria al nipote di Geronimo Carafa affittandolo per 75 ducati. Nell'atto notarile si legge che il casale e il territorio di Verticchio era composto da terre colte ed incolte, piani e pascoli e che questo era "*situm et positum in pertinentiis Capitanatæ juxta territorium Serracapriolæ, juxta territorium Rotelli, juxta flumen Tone*".

Nel 1570 le fonti attestano Scipione Carafa quale unico proprietario del feudo, citandolo per la prima volta con il nome di Verticchio. È questo il momento storico in cui la documentazione scritta fa trasparire la trasformazione del toponimo da Porticchio in Verticchio, toponimo peraltro già comparso senza linea di continuità in un atto notarile del 5 novembre 1532: "*(...) burgensaticum territorium Verticchi, situm in Provincia Capitanatæ cum ejus castro, seu fortillitio, vassallis, vaxallorumque.*" Il documento è importante perché attesta la presenza anche di un castello di cui probabilmente la torre citata in successivi documenti doveva costituirne parte integrante.

Nel 1730 una sentenza emanata dal sacro Consiglio riporta in calce un rilievo datato 1547 che cita la difesa della Torre di Porticchio. Tali manufatti, molto probabilmente, sorgevano nel luogo dove oggi si rinviene la "*Masseria Verticchio*", proprio perché la morfologia del piccolo pianoro sopraelevato permetteva il controllo dello sfruttamento agricolo del territorio sottostante fino alle antiche vie di comunicazioni, tra cui il tratturo S. Andrea Biferno.

## **INTERFERENZA DELL'INTERVENTO CON LE AREE CHE PRESENTANO RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI**

La documentazione prodotta dalla Società Proponente indica per gli aereogeneratori WTG01 e WTG07 un rischio medio per quanto attiene la tutela archeologica; il dato, soprattutto per l'aereogeneratore WTG01, trova conferma nei dati bibliografici che qui individuano un'area di spargimento di materiali riferibile ad un momento di passaggio tra il Neolitico e l'Eneolitico.

La carta di visibilità archeologica, prodotta negli elaborati, per gli aereogeneratori WTG02, WTG03 e WTG04, presenta una campitura in giallo non collimante con la legenda e quindi non consente di rilevare il reale rischio e potenziale archeologico delle aree per le quali il rischio è stato definito basso (A4.2\_Carta del Rischio Archeologico).

Per quanto attiene gli aereogeneratori WTG03 e WTG08, il rischio è stato definito basso nella relazione prodotta dalla Società proponente. Il dato, però, non collima con i dati a disposizione della Soprintendenza, comprese le evidenze individuate in altre *survey* prodotte per la costruzione di impianti fotovoltaici finitimi



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

all'impianto eolico in oggetto. Infatti nell'area situata tra *Colle Malfarino* e *Colle Travaglio*, nelle vicinanze dell'aereogeneratore WTG03, è stata individuata un'ampia area di frammenti ceramici, attribuibile ad un insediamento a carattere rurale riferibile ad un arco temporale inquadrabile tra l'età repubblicana e la prima età imperiale. Inoltre, a circa 200 metri a Nord dell'aereogeneratore WTG03 verso *Masseria Occhionero*, all'interno di un vasto uliveto è emersa un'ampia area di materiale ceramico misto a pietrame di piccole dimensioni; la presenza degli alberi e, soprattutto, la condizione dei reperti non hanno permesso l'individuazione di un puntuale centro di dispersione.

L'aereogeneratore WTG08, invece, si trova a meno di 700 metri da un abitato medievale, noto dalle fonti antiche con il toponimo di *Femmina Morta*, caratterizzato dalla presenza di alcuni ruderi e da abbondante materiale ceramico.

Infine l'aereogeneratore WTG07 è vicino ad un'area di frammenti fittili che ha restituito tegole e coppi, pietrame, frammenti di dolia, ceramica comune, ceramica a vernice nera, tra cui si riconosce una coppa accostabile alla serie *Morel 2645 a1*, sigillata africana e un vaso a listello. Presso quest'insediamento è stata, inoltre, rinvenuta la seguente iscrizione latina: *D. M. S. Mauro qui vi xit annis XX primitiva ami co qum quo vixit annis IIII B. M. F.* Il sito, in buona parte distrutto, può essere interpretato come una grande fattoria utilizzata tra la media età imperiale e il VI secolo, con tracce di frequentazione già nel corso dell'età tardo repubblicana.

Il composito e capillare sistema insediativo antico, evidenzia l'importanza che il territorio in analisi ha ricoperto nel corso del tempo.

I siti individuati coprono un arco cronologico estremamente ampio e le testimonianze appaiono molto variegata: a siti identificati con estrema sicurezza, si alternano piccole aree di materiale di difficile interpretazione.

**Va segnalata, infine, la mancanza di un'organica relazione archeologica redatta dall'integrazione di diverse metodologie, come richiesto nelle varie note endoprocedimentali.** Infatti, mancano completamente o sono parziali i dati riferibili al cavidotto dell'impianto e all'area che sarà interessata dalla costruzione della cabina di trasformazione in agro di Rotello (CB), non consentendo a questa Amministrazione di verificare il reale potenziale archeologico dei territori interessati e il conseguente rischio archeologico.

Dal punto di vista archeologico, quindi, emergono dunque forti criticità riguardo la realizzazione dell'intervento in oggetto. Le conoscenze derivanti da diversi studi per questo territorio, infatti, confermano il notevole rischio per la tutela archeologica dell'area che per conformazione, viabilità e risorse è stata da sempre e con continuità sfruttata dall'uomo. In particolare la capillare presenza di insediamenti produttivi con una cronologia ampia (IV sec. a.C. – III sec. D.C.) confermano un tessuto insediamentale composito che in età ellenistica - romana trova una sua sistematizzazione regolare per sfruttare al meglio la capacità agricola dell'area. Pertanto le strutture di progetto, nel loro insieme, determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente segnato e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio.

## **INTERFERENZA CON LA RETE TRATTURALE**

**Come già sopra riportato i proposti aerogeneratori WTG04, WTG05 e WTG06 ricadono nelle cosiddette aree non idonee individuate dalla DGR 621/2011, ossia nel buffer di 500 m dal percorso tratturale.**

L'ampio contesto paesaggistico in questione è infatti attraversato dal percorso tratturale S. Andrea-Biferno, come già detto sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM del 15/06/1976, alla base delle più alte colline su cui si ergono i predetti centri urbani e dai quali si aprono rapporti di reciproca intervisibilità tra gli stessi e il tratturo.

La visuale storica che si è percepita per millenni da questo tratturo, che vedeva il mare sullo sfondo dal punto di altura di *Colle Palombara*, attualmente è interrotta dalla distesa di aerogeneratori presenti tra Ururi e San Martino, nonché dall'impianto eolico presente tra Montorio nei Frentani e Montelongo. L'inserimento di ulteriori 8 aerogeneratori, la cui forte visibilità dal detto tratturo è ampiamente dimostrata dalla carta di



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss pnrr@cultura.gov.it

intervisibilità prodotta dalla ditta, cancellerebbe definitivamente i rapporti di intervisibilità della rete tratturale con il sistema insediativo e morfologico del contesto paesaggistico di riferimento e ne inibirebbe il potenziale ai fini culturali e di sviluppo turistico.

A tal riguardo, è utile sottolineare che ai fini della valorizzazione delle aree tratturali e di quelle immediatamente ad esse prospicienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/10/2019 ha sottoscritto il Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS-MOLISE), all'interno del quale è **previsto un progetto per lo Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani per un importo di oltre 129 milioni di euro che interessa tutta la rete tratturale molisana.**

Si rileva infine che la documentazione presentata dalla Società proponente è priva della formale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, per quanto riguarda la realizzazione del cavidotto sul tratturo.

## **PRESENZA DI EFFETTO CUMULO**

**L'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale contraddistinto da un'alta densità di aerogeneratori** per la produzione di energia.

Infatti il nuovo progetto eolico si inserisce tra un impianto eolico esistente costituito da n. 17 aerogeneratori di grande taglia installati da più di un decennio sui crinali di Montorio nei Frentani, Montelongo e Rotello, e un esteso impianto eolico costituito da altri 15 aerogeneratori a sud di Ururi, oltre a quelli proposti in territorio di San Martino in Pensilis sullo sfondo verso il mare.

**Il risultato, a seguito dell'installazione degli ulteriori 8 aerogeneratori in progetto, determinerebbe un "effetto selva" di torri disposte in modo altamente disordinato nel contesto paesaggistico e territoriale.** Tale effetto visivo risulterebbe percepibile sia lungo le strade di valle, dal percorso tratturale e da tutti i punti di vista panoramici indicati dal PTPAAV ed in particolare dalla SP40.

Infatti il cono ottico che si apre dalla stessa strada, oltre che dal percorso tratturale, restituirebbe un *continuum* di aerogeneratori che vanno a saturare lo spazio di visuale (attualmente libero) tra i due suddetti impianti eolici esistenti.

Inoltre, anche dai luoghi di altura ed in particolare dalle strade di belvedere che circoscrivono i centri urbani di Montelongo e Montorio nei Frentani, la realizzazione del nuovo impianto eolico incrementerebbe ulteriormente *l'effetto di cumulo* che i due impianti esistenti già producono. Infatti all'interno dei coni visuali che si aprono da dette strade, gli aerogeneratori presenti si sovrappongono su diversi piani di visuale in direzione del mare e i nuovi aerogeneratori si inserirebbero disordinatamente tra di essi.

**Tutti i sopradescritti coni ottici si aprono su territori sottoposti a tutela paesaggistica dal PTPAAV n.2.** Anche le visuali dai centri urbani di S. Croce di Magliano e Larino, in posizione di altura e distanti, rispettivamente 7 e 5 km dall'area interferita dal progettato impianto eolico, vedrebbero incrementate la densità di aerogeneratori e progetti FER nelle località di valle.

La presenza dei coni di visuale di tipo panoramico è individuata anche dalla carta CP *Caratteri percettivi* del PTPAAV n.2.

Infine è **da tener presente che**, nello stesso ambito paesaggistico, **sono stati presentati** per la valutazione di impatto ambientale, alcuni impianti, in data posteriore alla presentazione della proposta progettuale in esame, **altri 6 progetti di impianti eolici**, non presi in considerazione dalla ditta (Soc. Wind Energy San Martino con 12 aerogeneratori, Wind Energy Santa Croce con 10 aerogeneratori; Wind Energy Rotello con 12 aerogeneratori, IVC Power con 10 aerogeneratori, Soc. Icodrin 1 aerogeneratore, Soc. Sicop 1 aerogeneratore), tutti a breve distanza, ricadenti nei comuni di San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e lo stesso comune di Rotello **per un totale di 46 nuovi aerogeneratori di grande taglia, oltre gli 8 in esame.**



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545


ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it



**L'effetto cumulo, in precedenza descritto, verrebbe inoltre incrementato dalla presenza degli ulteriori aerogeneratori dislocati nel territorio confinante della provincia di Foggia, particolarmente densa di impianti FER realizzati e in corso di realizzazione.**

Inoltre il progetto in esame, con il relativo sistema di connessioni, con l'installazione delle 8 torri eoliche che spiccano per altezza rispetto alle altre per la posizione dominante, si affianca all'ambito territoriale occupato dal progetto della ditta Wind Energy Rotello S.r.l. (si valuti l'eloquente immagine seguente e la relativa legenda).



*Impianto eolico in oggetto e impianti eolici in esistenti (Elab. SABAP del Molise)*

## ANALISI DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO

La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie e la documentazione fotografica, descrivono le caratteristiche qualitative del paesaggio in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali. Il Proponente, nell'elaborato "Relazione Paesaggistica\_A.17.3" e nelle successive integrazioni documentali presentate nel corso dell'istruttoria, analizza il paesaggio soprattutto nelle sue componenti naturali e visive, senza tuttavia produrre idonei risultati di sintesi, che comprovino l'effettiva asserita compatibilità del proposto impianto eolico con le caratteristiche qualitative, percettive del medesimo paesaggio e del patrimonio culturale in esso contenuto.

Infatti, la *Relazione Paesaggistica* predisposta dal Proponente, sembra basarsi quasi esclusivamente su una analisi di tipo visivo, riguardante principalmente l'elaborazione di foto inserimenti all'interno del contesto territoriale, tra l'altro con punti di vista disseminati casualmente nel territorio e lungo le principali strade.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

L'analisi qualitativa del paesaggio non è stata condotta e redatta secondo i parametri del DPCM del 12/12/2005, bensì è basata soprattutto sull'analisi delle visuali di pochi fotogrammi, non sempre di buona qualità.

In merito ai *Criteria* e alla *Documentazione* indispensabile che devono essere alla base della redazione della Relazione Paesaggistica, dettati dal DPCM del 12.12.2005, **non si riscontrano nel progetto in argomento tutte le informazioni richieste ed elencate nell'allegato all'art 2 e risulta pertanto carente progettualmente.**

Manca una valutazione critica ed una approfondita analisi riguardo al sistema insediativo, alla matrice culturale del paesaggio e alla percezione dell'impianto di progetto dai luoghi di "valore storico, architettonico, culturale e paesaggistico tutelati e vincolati".

**La società Proponente, infatti, pur riportando le tavole del PTPAAV n.2, omette di riportare l'approvazione di detto Piano Paesistico, che equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989.**

Il Proponente, al fine di valutare l'impatto paesaggistico determinato dall'impianto eolico, utilizza un metodo di valutazione, senza alcuna indicazione bibliografica, spesso di tipo parametrico assegnando valori numerici prestabiliti a classi di paesaggio, il tutto per arrivare a determinare una classe di impatto *medio alta dal centro abitato di Rotello e medio bassa dai centri abitati di altura di Montelongo e Montorio nei Frentani*, **quando invece il forte impatto, soprattutto visivo e di cumulo, è chiaramente riscontrabile dai centri urbani di altura e dai foto inserimenti** prodotti dalla stessa società proponente.

Il Proponente stesso negli elaborati progettuali, arriva a sostenere che: ***“La nuova opera prevede la riconversione dell'uso del suolo da agricolo ad uso industriale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, modificando dunque sia pur con connotazione positiva l'uso attuale dei luoghi...”***

Inoltre, l'impatto visivo-percettivo, secondo quanto dichiarato dai progettisti, potrebbe essere risolto con tecniche di mitigazione, che in realtà appaiono tutt'altro che convincenti, come *“la colorazione degli aerogeneratori”* e con *“schermature arboree totali o parziali in modo d'annullare l'effetto visivo degli aerogeneratori”*.

Nel contesto **territoriale in esame**, invece, **di grande pregio testimoniale** nel suo insieme, per il permanere di antichissime valenze rurali, **i fattori di degrado**, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità e dimensione, connessa all'attività agricola, **sono rappresentati principalmente dai campi eolici circostanti già realizzati che già di per sé, come già detto, determinano un marcato effetto selva.**

**Inoltre**, è da tener presente e da ribadire, che a seguito della modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021 così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022, **l'impianto in esame ricade nella fascia di rispetto di 7 km dal tratturo S.Andrea - Biferno** (sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 15/06/1976), dall'**area del Comune di Rotello** dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 18.04.1985, dall'**area del Comune di Montorio nei Frentani** dichiarata di notevole interesse pubblico con DM. 18.04.1985, oltre che ricadere nell'**area sottesa dal PTPAAV n. 2** (tutta sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 per quanto disposto dall'Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989), e pertanto **l'area oggetto di intervento, come già evidenziato, non ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.**

Per quanto sopra analizzato, la realizzazione delle previste ulteriori installazioni eoliche, costituite da torri alte complessivamente 200 metri, poggianti su fondazioni a plinti di non precisata estensione e profondità, interessando un ambito paesaggistico vasto e, a livello percettivo interregionale, riferito non solo all'intero



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss\_pnrr@cultura.gov.it

comprensorio territoriale sopra descritto e ai comuni coinvolti in via diretta, ma anche gran parte di quelli circostanti, determinerebbe un forte impatto negativo sul valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, **trasformando definitivamente, in maniera traumatica, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto.**

**Le erigende torri eoliche, macroscopicamente esorbitanti rispetto a qualunque altro manufatto esistente in tutto il contesto territoriale circostante si configurano come oggetti del tutto incongrui rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.**

Tutto ciò è testimoniato dalla rete tratturale, oltre che dai resti archeologici di antichi insediamenti destinati ad attività produttive di tipo agrario. L'impatto delle torri, determinato anche dal loro continuo cinematisma, non potrebbe trovare alcun tipo di mediazione e conciliazione rispetto al pregevole paesaggio agrario in cui esse si situano.

L'esistente paesaggio agrario, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale "palinsesto" risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

Si rappresenta, in merito alle interferenze con il patrimonio archeologico, che una eventuale nuova progettazione dell'impianto eolico in oggetto, in merito alla valutazione delle alternative, dovrebbe sempre tener conto dell'alta potenzialità archeologica delle aree interferite dal progetto, prevedendo quindi la realizzazione di indagini archeologiche preventive ai sensi del co. 8 e ss. dell'art 25 del D.Lgs. 50/2016.

**Si segnala che nelle località limitrofe a quelle oggetto di intervento, comunque ricadenti nel Comune di Rotello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022 ha deliberato un giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto eolico di grande taglia costituito da 12 aerogeneratori (ID\_VIP 4807 Rotello Wind Energy) tenuto conto che tutta l'area è sottoposta a tutela paesaggistica.**

**Inoltre sempre nell'area limitrofa a quella oggetto di intervento, per un ulteriore impianto eolico proposto dalla ditta I.V.P.C. Power 8 S.p.A. (ID\_VIP 5142), il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, con decreto del 26.05.2022, hanno espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo relativo al progetto di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da realizzarsi nel territorio comunale di Rotello (CB) nelle località di "Cantalupo", "Piano della fontana", "Cornicione" e "Piano Palazzo".**

## ULTERIORI CRITICITÀ DELL'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, la realizzazione delle previste installazioni eoliche, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, etc.) interessando a livello percettivo un comprensorio territoriale vasto, come sopra descritto, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime, trasformando il paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi.

- Tali **nuove installazioni porterebbero il territorio** in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura.**
- Gli **impianti previsti mal si armonizzerebbero con il contesto** anche perché contrasterebbero percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da **elementi paesaggistici fortemente identitari**, la pianura, i campi coltivati, le strade, i tratturi e i sentieri.
- **Il progettato impianto eolico, insieme agli impianti FER già esistenti** e in corso di realizzazione, nel loro insieme si configurerebbero quali strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio, macroscopicamente prevalenti rispetto a qualunque altro manufatto preesistente in tutto il contesto



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

territoriale circostante e dunque **costituirebbero ‘oggetti’ del tutto incongrui** rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.

- **L’area di intervento, dallo studio presentato, non è il risultato di un’accurata e ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei.** L’analisi svolta dalla Società proponente circa le alternative progettuali prescinde dalla localizzazione degli aereogeneratori, non tiene conto di quanto riportato nelle norme in merito alle alternative di localizzazione e alla ricerca di siti paesaggisticamente più idonei, aventi caratteristiche industriali o di minore impatto, come le aree produttive, le aree degradate, ecc., situate nella stessa regione o in altre; non considera gli aspetti di criticità paesaggistica e di cumulo che l’impianto di progetto genera con il contesto. Quanto riportato negli elaborati progettuali in merito, non rappresenta, a parere della scrivente, alternativa valida alle citate **criticità legate all’occupazione di suolo, all’impatto con il patrimonio culturale e allo snaturamento del territorio agricolo e dei suoi valori storici.**
- Per quanto sopra riportato e anche **in merito ai principi e agli obiettivi di sostenibilità** per i progetti previsti dalle politiche del PNRR, **si ricorda che tutti i progetti e le opere devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm) come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente”** alla quale si rimanda.

**Ricordiamo inoltre che il “paesaggio” non è solo un fatto “visivo”:** nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell’art.1 si legge: “Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest’ultimo. Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva.

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l’introduzione di impianti FER di grandissime dimensioni che il progetto in argomento intende installare. Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale e storico così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l’intero territorio interferito dal progetto che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**Analizzato il contesto e il progetto presentato si ritiene, infine, che non sia possibile indicare modifiche progettuali o prescrizioni**, stante la natura stessa dell’intervento e le caratteristiche paesaggistiche del territorio di localizzazione, tali da rendere l’impianto paesaggisticamente compatibile.

**CONSIDERATO** il rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato, si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, c. 1, let. g), del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 23, c. 1, let. a), del medesimo D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 23, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, il progetto è in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per come disciplinata dalle linee guida approvate con DPCM 14.02.2022;



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it



22/12/2022

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico-culturali, valutate le criticità individuate e sopra riportate, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, nel ritenere l'impianto in oggetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata, esprime il proprio:

### PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, **riguardante il progetto di un impianto di produzione per energia elettrica da fonte eolica composto da n. 8 aerogeneratori, ciascuno con potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei comuni di Rotello (CB), Montorio nei Frentani (CB) e Montelongo (CB) e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale** proposto dalla Società Blue Stone Renewables VII S.r.l.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP  
(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it